

**NOVITÀ ECONOMICO-FISCALI 2024 –
CONSULENZAAGRICOLA.IT**


«NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO»

CERVIA, 20 DICEMBRE 2023

A cura di

Alessandra Caputo - Studio Associato Tosoni

L'iter di approvazione



IL TESTO NON È DEFINITIVO E POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI.

AGRICOLTURA

Prestiti cambiari PMI agricole del settore ortofrutticolo

Introdotta uno strumento volto a **sostenere la continuità produttiva** delle imprese che operano nel **settore ortofrutticolo**, come definito dal Regolamento UE n. 1308/2013 che comprende sia i prodotti freschi che quelli trasformati.

Il sostegno consiste nella concessione, da parte di ISMEA, di **prestiti cambiari**.

L'ammontare del prestito è pari al **50% dei ricavi registrati nel 2022** dall'impresa richiedente e con un **massimo di 30.000 euro**.

Il **rimborso decorre dopo 24 mesi** dalla data di erogazione, in un **massimo di 5 anni**, e ad un **tasso agevolato**.

Fondo per le emergenze in agricoltura

- È istituito un Fondo per le **emergenze in agricoltura** nello stato di previsione del MASAF destinato agli interventi in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili.
- Il fondo avrà dotazione di **90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.**
- Con uno o più decreti del MASAF saranno **definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri** e le **modalità** di erogazione delle risorse.

Cosa non c'è nel disegno di legge di bilancio per l'agricoltura

Detassazione Irpef → dal 2024 tornano ad essere imponibili i redditi dei terreni di coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nelle previdenza agricola.

Decontribuzione Giovani Agricoltori → per le iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a decorrere dall'01/01/2024 i giovani non potranno beneficiare dell'esonero dal pagamento per i primi due anni.

Percentuali di compensazione → come nella legge di Bilancio dello scorso anno, non sono previsti innalzamenti. NB: attenzione al legno!

IMPRESE

Misure in materia di rischi catastrofali

- Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, **contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** (sisimi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
- Il **mancato adempimento penalizzerà le imprese nell'assegnazione di contributi**, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- Il **rifiuto dell'obbligo a contrarre** delle imprese di assicurazione è punito con l'applicazione di una **sanzione amministrativa** (minimo di 200.000 massimo di 1.000.000 o minimo 100.000 e massimo 500.000 nel caso di approvazione dell'emendamento presentato).

Nuova Sabatini

- Viene **incrementata** l'autorizzazione di **spesa** destinata all'attuazione della misura nuova Sabatini» di **100 milioni di euro** per l'anno **2024**, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Nota bene:

- per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il **termine** di dodici mesi per l'**ultimazione degli investimenti** è stato **prorogato di 6 mesi** dalla legge 197/2023. La conversione in legge del decreto proroghe estende il differimento anche ai contratti stipulati nel secondo semestre 2023.
- con la circolare 50031/2023 è stata **aggiornata la modulistica** per la domanda di contributo della «**Sabatini Green**».

Limitazioni alla compensazione dei crediti

- **Inibito l'istituto della compensazione** (orizzontale) per quei **contribuenti** che abbiano iscritto a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamento esecutivi affidati agli agenti della **riscossione** per importi complessivamente **superiori ad euro 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
- La preclusione cessa con la completa rimozione delle violazioni contestate.

Adeguamento magazzino 1/2

- I soggetti esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, possono **adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino** adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
- La sanatoria è relativa solo al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023** e può essere effettuata mediante:
 - **eliminazione delle esistenze iniziali** di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi;
 - **iscrizione delle esistenze iniziali** precedentemente omesse.
- L'**adeguamento** deve essere **richiesto nel modello Redditi** del periodo in corso al 31/12/2023 e comporta il versamento di **imposte. Il versamento avviene in due rate**: la prima entro il termine per il saldo imposte del periodo in corso al 31/12/2023 e la seconda entro il termine per il versamento del secondo acconto per il periodo di imposta successivo.

Adeguamento magazzino 2/2

In caso di **eliminazione delle esistenze iniziali**, sono dovute:

- **IVA** = [*aliquota media 2023* * (*valore eliminato* * *coefficiente di maggiorazione*)]
- **IMPOSTA SOSTITUTIVA** = [(*valore eliminato* * *coefficiente di maggiorazione*) * 18%]

Nota Bene:

- Coefficiente di maggiorazione = *da definire con decreto dirigenziale*
- Aliquota media =
$$\frac{\text{Imposta relativa alle operazioni} - \text{imposta relativa alla cessione di beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari}}$$

In caso di **iscrizione di nuovi valori iniziali**, sono dovute:

- **IMPOSTA SOSTITUTIVA** = [(*valore iscritto* * 18%)]

Ritenute

- A decorrere **dal 1° marzo 2024**, l'aliquota della **ritenuta d'acconto** dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti **relativi ai bonifici** disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o detraibili è **innalzata dall'8 all'11%**.
- A decorrere **dal 1° aprile 2024**, prevista l'estensione dell'istituto della **ritenuta a titolo di acconto** anche alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

PRIVATI

Rideterminazione quote e terreni

- Riaperti i termini per poter **rivalutare il costo storico di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell'esercizio di impresa** purché posseduti all'01/01/2024.
- Il termine per procedere alla **redazione della perizia** di stima e al **versamento dell'imposta sostitutiva** è il **30/06/2024**.
- La riapertura, come quella del 2023, riguarda le **partecipazioni** quotate oltre che partecipazioni non quotate **e terreni** (sia agricoli che edificabili).
- La misura dell'**imposta sostitutiva** è il **16%**.

Locazioni brevi

- L'aliquota di imposta in forma di **cedolare secca** applicabile ai redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta viene aumentata **dal 21 al 26%**.
- In caso di utilizzo di **un solo appartamento** per le locazioni brevi resta applicabile la **cedola secca al 21%**; in caso di **più unità locate** (due, tre o quattro) **una** a scelta sconterà il **21%** mentre il reddito prodotto dalle **altre** sarà tassato al **26%**.
- **Dal quinto appartamento** in poi **scatta la presunzione di imprenditorialità** (senza la possibilità di utilizzare la cedolare secca e con obbligo di apertura della partita Iva, l'iscrizione in camera di commercio ed il versamento dei contributi).

Plusvalenze da Superbonus

- Sono considerate **redditi diversi** (e assoggettate a tassazione), le **plusvalenze realizzate mediante cessione** a titolo oneroso di **immobili** sui quali siano stati realizzati interventi **agevolati dal Superbonus** qualora gli interventi si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione.
- Restano **esclusi**:
 - gli immobili acquisiti per **successione**;
 - gli **immobili** che siano stati **adibiti ad abitazione principale** del cedente o dei suoi familiari **per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione** o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Ivie e Ivafe

- Elevata l'aliquota ordinaria dell'**IVIE** (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) **dallo 0,76 all'1,06%**.
- Elevata l'aliquota ordinaria dell'**IVAFE** (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero) dal **2 al 4 per mille** annuo, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Costituzione diritti reali

- La **costituzione di diritti reali** ai fini delle imposte dirette, viene annoverata tra i **redditi diversi** di cui all'articolo 67 del Tuir.
- Il **reddito** è costituito dalla **differenza tra l'ammontare percepito** nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

NB: L'art. 9, comma 5, TUIR oggi vigente stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, le **disposizioni** relative alle cessioni **a titolo oneroso si applicano anche agli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.**